



**News n. 41 del 20 maggio 2025  
a cura dell'Ufficio del massimario**

La seconda sezione del Consiglio di Stato ha deferito all'Adunanza plenaria l'esame della disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio, in caso di patologie tumorali da cui risultino affetti i militari esposti ad agenti contaminanti su teatri di guerra, con particolare riferimento alla verifica del nesso eziologico secondo il criterio del "più probabile che non", ovvero dell'operatività di una presunzione di sussistenza del rapporto di causalità.

**Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 5 maggio 2025, n. 3749 – Pres. Taormina, Est. Ricci**

**Militare – Vittime del dovere – Riconoscimento della dipendenza della patologia dalla causa di servizio in costanza del rapporto di impiego – Nesso di causalità – Modalità di accertamento**

*È deferita all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione di diritto:  
«quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, ed in particolare se essa postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del "più probabile che non", ovvero se essa muova da una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l'individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».* (1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna la seconda sezione del Consiglio di Stato ha formulato all'Adunanza plenaria il quesito di cui in massima che attiene alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio – ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 – delle patologie di natura oncologica contratte da militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione di missioni all'estero o di attività presso poligoni di tiro nazionali. Il medesimo quesito è stato formulato, sempre dalla medesima sezione del Consiglio di Stato, con ordinanze del 29 aprile 2025, n. 3649 (Pres. Taormina, Est. Boscarino) e n. 3650 (Pres. Taormina, Est. Ricci) e del 2 maggio 2025, n. 3726 (Pres. Taormina, Est. Boscarino). Le ordinanze sono state adottate in giudizi proposti

avverso provvedimenti di rigetto di domande – di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e di diniego dell'equo indennizzo, sulla base del parere negativo espresso dal comitato di verifica – presentate da militari o, in caso di decesso, dai loro eredi; nel giudizio di cui all'ordinanza n. 3649 del 2025, gli eredi depositavano referti su campioni bioptici del defunto, evidenzianti la presenza all'interno di cellule tumorali di nanoparticelle di metalli pesanti.

II. – L'iter argomentativo dell'ordinanza di rimessione è articolato come segue:

- a) esulano dall'ambito della questione controversa i giudizi risarcitori "puri" proposti nei confronti dell'amministrazione quale datore di lavoro e conosciuti dal giudice amministrativo quando involgono il personale in regime di diritto pubblico; difatti, in tali ipotesi viene in rilievo la responsabilità civile dell'ente ex art. 2087 o 2043 del codice civile che diverge dalla fattispecie indennitaria di cui trattasi (Cons. Stato, Ad. plen. 8 ottobre 2009, n. 5 in Foro it., 2011, III, 549), pur sussistendo inevitabili profili di parziale sovrapposizione tra gli elementi costitutivi dell'una o dell'altra fattispecie e i relativi accertamenti (Cons. Stato, II, 18 gennaio 2023, n. 636);
- b) con riferimento alla materia indennitaria si registra una disciplina concorrente:
  - b1) da un lato, quella "ordinaria" e generale in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo, dettata dal d.P.R. n. 461 del 2001, in cui la giurisdizione spetta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. un., ordinanza 12 aprile 2022, n. 11772) e, quindi al giudice amministrativo, quando si tratti di militari, appartenenti alle forze di polizia e ad altre categorie in regime di diritto pubblico e, inoltre, vengono in rilievo posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2024, n. 10281; sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6305), con conseguente impossibilità per il giudice di estendere il proprio sindacato al merito tecnico delle valutazioni medico – legali operate dall'amministrazione e con inammissibilità di azioni (e conseguenti pronunce) dirette all'accertamento del nesso di dipendenza (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31);
  - b2) dall'altro, la disciplina "speciale" delle elargizioni in favore delle vittime del dovere per il personale militare italiano che abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative (tra cui rientrano l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle prodotte da esplosione di materiale bellico), di cui all'art. 603 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e agli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) in cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo di natura prevalentemente assistenziale nei confronti di una pubblica amministrazione priva di discrezionalità sia in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze sia sulla relativa misura, che prescinde dal rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare

anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio (Cass. civ., sez. un., 22 agosto 2019, n. 21606; Cons. Stato, sez. I, parere 24 ottobre 2023, n. 1339, in *Foro it.*, 2023, III, 498);

c) in relazione alle patologie di natura oncologica contratte da militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, nella giurisprudenza amministrativa si riscontrano due diversi orientamenti in ordine alla modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001;

c1) un primo orientamento maggioritario applica anche a tali ipotesi le ordinarie regole in punto di accertamento del nesso causale, senza alcuna semplificazione, né inversione dell'onere della prova;

c2) un secondo indirizzo, sostenuto soprattutto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (C.g.a., sez. giur., 5 novembre 2024, n. 872; 19 dicembre 2023, n. 899), ritiene che la dipendenza da causa di servizio debba considerarsi accertata *ex lege* e possa essere disconosciuta dall'amministrazione solo qualora dimostri l'esistenza di una genesi alternativa della patologia, di carattere extralavorativo;

d) il primo orientamento si fonda sulla lettera delle disposizioni di riferimento contenute nel d.P.R. n. 461 del 2001 (artt. 2 e 3) che subordinano il riconoscimento del nesso di dipendenza da causa di servizio e le conseguenti attribuzioni economiche, all'accertamento di un rapporto causale tra servizio e patologia sofferta, richiamando dunque la categoria giuridica della causalità (artt. 40 e 41 c.p.) in adesione alla teoria condizionalistica o della «*condicio sine qua non*»;

e) l'accertamento del nesso causale implica un giudizio bifasico, prima orientato al rinvenimento di una «causalità generale» (di tipo probabilistico e relativa a "classi" di eventi) attraverso l'individuazione di una legge scientifica astratta e idonea a fondare un'ipotesi eziologica, poi volto all'accertamento della «causalità individuale», secondo un criterio di credibilità logico-razionale, fondato sulle evidenze processuali e sulla loro capacità di confermare (o all'opposto confutare) tale ipotesi (Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, in *Riv. pen.*, 2002, 885 con note di G. IADECOLA e D. POTETTI);

f) secondo tale approdo, tale modello concettuale trova applicazione anche per le patologie diagnosticate al personale militare che abbia operato in luoghi interessati da dispersione di uranio impoverito o nanoparticelle, pertanto occorre un giudizio di accertamento causale secondo un criterio di probabilità relativa (o del «più probabile che non»: Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9553; 17 gennaio 2023, n. 608; 12 aprile 2022, n. 2742; 3 dicembre 2021 n. 8053; 9 agosto 2021 n. 5816) che consenta di individuare nel servizio svolto la spiegazione eziologica più verosimile della infermità, senza alcuna presunzione legale o agevolazione probatoria, né per quanto attiene alla dimostrazione di una effettiva, e medicalmente significativa, esposizione diretta ai predetti fattori, né per quanto attiene alla loro valenza eziopatogenetica rispetto alla patologia insorta che deve essere anch'essa dimostrata dall'interessato, sulla base di solide e scientificamente accreditate leggi di copertura (Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2023, n. 10876; 2 febbraio 2022, n. 718);

- g) pertanto, per porre in discussione il parere contrario del comitato di verifica per le cause di servizio occorre dimostrare la riconducibilità effettiva e comprovata dell'infermità, almeno in termini di concausalità, al servizio svolto, come fattore eziologicamente assorbente o quantomeno preponderante nella genesi della patologia e non è sufficiente il riferimento a precedenti giurisprudenziali, al fatto notorio della presenza di agenti contaminanti nei luoghi bellici, a rapporti, studi internazionali, a commissioni parlamentari di inchiesta (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1259);
- h) in base a tale indirizzo, il nesso di dipendenza può essere escluso qualora, sulla base della letteratura medica, manchi una idonea legge di copertura del rapporto causale tra esposizione ad uranio impoverito o nanoparticelle, nelle quantità rivenute nelle aree interessate, e la specifica patologia diagnosticata al militare (Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845, in *Foro it.*, 2024, III, 80 in cui, tra l'altro, si dava atto che gli studi epidemiologici del *peacekeeping* Nato confermavano che l'incidenza complessiva del cancro non è aumentata e non è possibile ad oggi trarre conclusioni certe e definitive in merito alla esistenza o meno di una relazione causa/effetto/esistenza di un nesso causale tra presenza sul teatro di guerra, inclusa l'esposizione all'uranio impoverito, ed aumento del rischio di sviluppare patologie oncologiche);
- i) la diversa ermeneutica non potrebbe fondarsi sulla disciplina speciale contenuta nell'art. 603 del codice dell'ordinamento militare e negli artt. 1078 – 1079 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, qualora interpretata nel senso che, in tale specifico ambito, si possa prescindere dalla rigorosa dimostrazione del nesso causale;
- j) tali disposizioni speciali non sarebbero espressive di un generalizzato *favor* ordinamentale per il personale militare esposto ad agenti contaminanti che possa estendersi all'accertamento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo, tenuto conto della ontologica differenza della disciplina sulle speciali elargizioni per le vittime del dovere con quella dell'equo indennizzo (per il diverso giudice competente e la differente natura delle posizioni soggettive);
- k) la disciplina sulle speciali elargizioni contenuta nel codice dell'ordinamento militare sarebbe governata da regole peculiari che non potrebbero trovare applicazione alla disciplina dell'equo indennizzo ordinario che, per sua natura, richiede la dimostrazione del nesso di causalità (Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2022, n. 1695);
- l) peraltro, anche nella disciplina speciale di cui sopra il legislatore richiede un accertamento effettivo del nesso eziologico in quanto si richiede testualmente che l'esposizione ad uranio impoverito e a nanoparticelle costituisca la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali, come si desume dall'art. 1079 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che, peraltro, richiama le procedure di cui al d.P.R. n. 461 del 2001 (art. 1081), con un regime che non diverge, quindi, dalla disciplina ordinaria;
- m) la presunzione di dipendenza da causa di servizio non può trovare fondamento nel «dovere di protezione» che incombe sul datore di lavoro – compreso quello pubblico – ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, in quanto tale disposizione

impone di adottare le misure necessarie a prevenire le possibili conseguenze nocive derivanti da fattori di rischio che siano, comunque, riconosciuti come tali sulla base di evidenze scientifiche attendibili e condivise, pertanto il fatto che contingenti militari di altre nazioni abbiano adottato, in relazione all'esposizione ad uranio impoverito o a nanoparticelle, misure di prevenzione diverse e più incisive rispetto a quelle in uso presso il contingente italiano, non vale di per sé a provare la pericolosità dei predetti fattori;

- n) a tale indirizzo vanno ascritte le seguenti pronunce: Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 1501; 17 febbraio 2025, n. 1259; 20 dicembre 2024, n. 10281; 16 dicembre 2024, n. 10098; 2 luglio 2024, n. 5866; 29 gennaio 2024, n. 895; 26 gennaio 2024, n. 845; 17 ottobre 2022, n. 8795; 4 ottobre 2022, n. 8478; 22 luglio 2022, n. 6456; 7 luglio 2022, n. 5662; 12 aprile 2022, n. 2742; 9 marzo 2022, n. 1695; 16 febbraio 2022, n. 1159; 24 gennaio 2022, n. 476; 3 dicembre 2021, n.8053; sez. VI, 31 ottobre 2024, n. 8692; sez. I, parere 13 marzo 2024, n. 291; sez. II, 15 dicembre 2023, n. 10876; 3 novembre 2023, n. 9553; 13 marzo 2023, n. 2598; 6 febbraio 2023, n. 1210; sez. I, 10 luglio 2023, n. 1013);
- o) il secondo orientamento, viceversa, si fonda su tre profili argomentativi;
- p) innanzi tutto tale indirizzo sostiene che, in mancanza di una legge scientifica di copertura con valenza universale disponibile in un dato momento storico, la correlazione eziologica potrebbe basarsi anche su un giudizio probabilistico (Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 2024, n. 3886; 3 novembre 2023, n. 9544; 1 luglio 2021, n. 5013; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; C.g.a., sez. giur., 5 novembre 2024, n. 872; 19 dicembre 2023, n. 899) fondato sul criterio del "più probabile che non" che, in virtù del richiamo alle circostanze del caso concreto, sembrerebbe atteggiarsi in termini di probabilità logica, più che statistica o numerica, della insorgenza di specifiche patologie in caso di esposizione a determinate sostanze;
- q) in secondo luogo, tale orientamento valorizza gli obblighi di protezione stabiliti dall'art. 2087 del codice civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a prevenire le possibili conseguenze nocive derivanti da fattori di rischio (Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, nn. 7557 e 7560, in Foro it., 2021, III, 124 con note di A. PALMIERI e P. NASINI; Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6465; sez. II, 3 novembre 2023, n. 9523; sez. II, 29 aprile 2024, n. 3882), per cui l'insorgenza della patologia è assunta come concretizzazione del rischio che la norma di condotta tendeva a prevenire (rischio specifico collegato al teatro operativo, per come riconosciuto dalle precauzioni adottate dalle forze armate di altre nazioni), pertanto è compito dell'amministrazione resistente dimostrare che l'evento si sarebbe prodotto anche se avesse tenuto la condotta dovuta;
- r) un terzo argomento trae spunto dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare e dagli artt. 1078 e 1079 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per sostenere che lo stesso legislatore ha riconosciuto l'esistenza di un "rischio specifico" per l'impiego in teatri bellici di munizioni all'uranio impoverito, per i fini indennitari previsti dalla legislazione vigente, compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; sez. II, 22 luglio 2022, n. 6465; sez. II, 4 settembre 2024, n. 7386), pertanto opererebbe una presunzione di sussistenza del nesso causale tra l'esposizione all'ambiente contaminato e

malattia contratta che potrebbe essere superata dall'amministrazione che fornisca la prova circa il decorso eziologico alternativo (Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2024 n. 17017);

- s) non si tratta di un'inversione dell'onere della prova per effetto della creazione pretoria di una presunzione di dipendenza da causa di servizio, ma del riparto tra le parti dell'onere della prova: sul privato ricorrente grava l'onere di dimostrare lo svolgimento di una missione in un teatro operativo contraddistinto da elementi contaminanti e la insorgenza di una successiva patologia tumorale, sull'amministrazione, viceversa, la prova in ordine alla esistenza di fattori esogeni dotati di portata eziologica esclusiva;
- t) a tale orientamento si scrivono le seguenti decisioni: C.g.a., sez. giur., 5 novembre 2024, n. 872; 19 dicembre 2023, n. 899; Cons. Stato, sez. II, 4 settembre 2024, n. 7386; 7 giugno 2024, n. 5132; 23 maggio 2024, n. 4604; 29 aprile 2024, n. 3886; 29 aprile 2024, n. 3882; 15 marzo 2024, n. 2502; sez. I, parere 7 agosto 2024, n. 1017; sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363; 3 novembre 2023, n. 9544; 3 novembre 2023, n. 9523; 24 ottobre 2022, n. 9054; 8 agosto 2022, n. 6977; 22 luglio 2022, n. 6465; 20 aprile 2022, n. 2991; 7 marzo 2022, n. 1638; sez. I, parere 26 settembre 2022, n. 1544; sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684; 9 agosto 2021, n. 5816; 1° luglio 2021, n. 5013; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; n. 7560 e n. 7564 del 2020; sez. I, pareri 19 maggio 2021, n. 915, 29 aprile 2021, n. 794;
- u) la sezione ha quindi evidenziato il contrasto insorto tra le varie sezioni del Consiglio di Stato e con il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana in relazione ai due macro – orientamenti, aggiungendo che la decisione della Adunanza plenaria può orientare l'attività del comitato di verifica per le cause di servizio che, di frequente, tende ad escludere la dipendenza da causa di servizio sul piano della causalità generale, in ragione dell'assenza di studi ed evidenze scientifiche che correlino in modo diretto l'esposizione a sostanze contaminanti con l'insorgenza di specifiche neoplasie, senza quindi indagare su possibili cause alternative di natura extralavorativa;
- v) qualora l'Adunanza plenaria ritenga che, in materia, sussiste una presunzione legislativa (seppur *iuris tantum*) di dipendenza, anche l'attività del comitato e degli organi verificatori dovrebbe orientarsi in senso diverso, focalizzandosi sull'analisi della storia individuale, clinica e professionale, dei soggetti, al fine di accertare l'eventuale presenza di cause extralavorative alternative in grado di spiegare in modo autonomo la genesi della malattia;
- w) la sezione ha infine espresso il proprio punto di vista, ritenendo di aderire al primo orientamento descritto che richiede l'accertamento effettivo del nesso eziologico secondo il canone civilistico del "più probabile che non", traendo argomenti: *i*) dalla interpretazione letterale dell'art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001 e dell'art. 1079 del d.P.R. n. 90 del 2010 che richiamano espressamente i concetti di causalità e concausalità efficiente; *ii*) dalla circostanza che quando la legge ha voluto fare riferimento alla semplice occasione di servizio (come nel caso dell'infortunio in itinere), lo ha fatto espressamente, ricorrendo all'uso di appropriata terminologia;
- x) tuttavia, sono stati illustrati ulteriori elementi che deporrebbero per la presunzione *iuris tantum* di correlazione tra esposizione a sostanze contaminanti

e insorgenza di patologie tumorali, sia di natura cronologica (le disposizioni speciali contenute nel d.lgs. n. 66 del 2010 e nel d.P.R. n. 90 del 2010 sono successive alla disciplina «madre» di cui al d.P.R. n. 461 del 2001 e si inseriscono nel contesto del dibattito pubblico sulla c.d. «sindrome dei Balcani») sia di natura logica (la specifica limitazione del loro ambito applicativo alle sole patologie oncologiche).

III. – Per completezza si segnala:

- y) quanto alla necessità che, ai fini della risarcibilità del danno alla persona, debba essere sempre allegato e provato tanto la sua sussistenza che il nesso eziologico, si veda: Cons. Stato, Ad. plen. 19 aprile 2013, n. 7, in *Dir. proc. amm.*, 2013, 921, con nota di BUONFINO, in *Corriere merito*, 2013, 1028, con nota di CICHESE, in Guida al dir. 2013, 21, 75, con nota di CORRADO, in *Riv. neldiritto*, 2014, 191, con nota di BENEDETTI;
- z) con riferimento alla disciplina sulle speciali elargizioni di cui all'art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010 e sulla operatività della presunzione di sussistenza del nesso causale tra esposizione ad uranio impoverito o a nanoparticelle e patologia tumorale, si veda: Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2024, n. 17017; 9 aprile 2024, n. 9461; 1 febbraio 2024, n. 2996 secondo cui i destinatari della tutela si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90 del 2010, in ragione del rischio specifico di esposizione; pertanto, una volta che sia acclarata l'effettiva esposizione all'uranio impoverito o alle altre sostanze nocive, si deve presumere il nesso causale con la patologia tumorale ed incombe sull'amministrazione che neghi il beneficio la prova contraria, che attiene al decorso eziologico alternativo della patologia denunciata;
- aa) sulla operatività del principio della *compensatio lucri cum damno* tra corresponsione dell'equo indennizzo e risarcimento dei danni patiti dal privato, si veda Cass. civ., sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 1002; sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24180 e, in dottrina, A. PALMIERI, *Il nesso di causalità tra la mancata protezione del militare esposto all'uranio impoverito e l'insorgenza di una grave patologia: verso una nomofilachia a geometria variabile?* (nota a Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560, in *Foro it.*, 2021, III, 132) secondo cui sussiste la responsabilità del Ministero della difesa per i danni alla salute patiti dai militari a seguito dell'esposizione alle particelle di uranio impoverito, qualora la condotta omissiva dell'amministrazione sia anche soltanto una concausa dell'evento, ma dall'importo del risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, l'indennizzo già erogato al dipendente o ai familiari, trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa a carico del medesimo soggetto obbligato al risarcimento del danno, venendo in rilievo un unico soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (si veda anche Cons. Stato, Ad. plen. 23 febbraio 2018, n. 1 in *Foro it.*, 2018, III, 193);
- bb) sul principio di prevalenza probabilistica e del possibile concorso con altre concause umane e naturali in ambito civilistico, si veda: Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2020, n. 122 (in *Foro it.*, 2020, I, 1249), secondo cui: *i*) il nesso causale

è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione *ex ante* - del tutto inverosimili; ii) nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio»; iii) ciò comporta un'analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del «cinquanta per cento *plus unum*»;

- cc) sul rapporto di causalità in medicina legale, si veda in dottrina: E. VINCENTI, *La causalità nella giurisprudenza delle SS.UU. civili*, in *Quaderno 27 della Scuola superiore della magistratura*, 2023, 41-55, che riporta l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità sanitaria con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, descrivendo: i) l'orientamento nel periodo precedente a Cass. civ., sez. un. 11 novembre 2008, n. 26973 (in *Foro it.* 2009, I, 120 con note di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, R. SIMONE, G. PONZANELLI, E. NAVARRETTA) che richiedeva al paziente danneggiato di provare il contratto o il contatto sociale, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuova patologia) e il nesso eziologico tra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, dovendo poi quest'ultimo provare l'esatto adempimento, ossia di aver tenuto un comportamento diligente; ii) l'indirizzo di cui a Cass. civ., sez. un. 11 novembre 2008, n. 26973 secondo cui il nesso causale non deve essere dimostrato dal paziente, al quale si impone (oltre alla prova del contratto o del contatto sociale) l'allegazione di un inadempimento "qualificato" del sanitario, astrattamente efficiente a provocare l'aggravamento patologico o l'insorgenza di una nuova malattia, spettando poi al medico (o alla struttura sanitaria) dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno; iii) Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992 (in *Foro it.*, 2020, I, 210 con note di R. SIMONE, F. PIRAINO, F. MACARIO, G. D'AMICO, U. IZZO) che, con specifico riferimento alle obbligazioni di *facere* professionale, richiede che il paziente/danneggiato dia la prova della causalità materiale fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
- dd) ancora, sul rapporto di causalità in medicina legale, si veda in dottrina L. MASTROROBERTO, *Il rapporto di causalità in medicina legale*, in *Quaderno 27 della Scuola superiore della magistratura*, 2023, 103-124, che individua una serie di criteri che, analizzati caso per caso, consentono di indirizzare la

valutazione verso la ammissione o la esclusione del nesso causale in medicina legale, rappresentando dei veri e propri requisiti che l'antecedente dovrebbe avere per potersi ritenere effettivamente responsabile del danno da valutare: criterio della idoneità lesiva; criterio cronologico, criterio topografico, criterio della continuità terapeutica; criterio della continuità fenomenica, criterio della esclusione di altre cause, criterio della ammissibilità o possibilità scientifica, criterio statistico – epidemiologico, criterio anatomo – patologico; l'autore evidenzia che, ai fini del giudizio, occorre tenere conto della complessiva valutazione di tali criteri, in particolare dalla loro concordanza e convergenza verso una conclusione di certezza o di alta probabilità nell'ammettere o escludere un nesso causale, mentre non ha alcun valore una valutazione di mera possibilità teorica o il semplicistico criterio del «non si può escludere che»;

- ee) sulla prevalenza del criterio della esegesi letterale delle norme ai sensi dell'art. 12 delle preleggi al codice civile, con la conseguenza che gli altri criteri di interpretazione rilevano solo quando risulti equivoca la formulazione linguistica dell'enunciato normativo e la disposizione presenti ambiguità e si prestino a possibili differenti o alternative interpretazioni, si veda: *i)* Cons. Stato, Ad. plen. 23 gennaio 2025, n. 1 (oggetto della News UM n. 18 del 26 febbraio 2025) in materia di conferimento del titolo di professore emerito; *ii)* Ad. plen. 26 aprile 2022, n. 7 (in *Foro it.*, 2023, III, 1; oggetto della News UM n. 47 del 2022) in materia di garanzie provvisorie negli appalti pubblici, secondo cui il primario criterio di interpretazione della legge è quello letterale; *iii)* Cass. civ., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8091 (in *Foro it.*, 2021, I, 315 con nota di L. LA BATTAGLIA); *iv)* Ad. plen. 2 dicembre 2010, n. 3 (in *Foro it.*, 2011, III, 133) in materia di contenzioso elettorale;
- ff) sul criterio di interpretazione storico – evolutiva, si veda Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 2061 (in *Foro it.*, 2021, I, 830 con note di L. LA BATTAGLIA, R. PARDOLESI, G. PINO) in materia di *leasing*.